

Controllo di sicurezza relativo alle persone per persone soggette all'obbligo di leva



CH-7023 Haldenstein, AMZ, Schloss Haldenstein,
Schlossweg 4, awe

N° d'assicurazione soc **756.** ☐ m ☐ f

Cognome da
celibe / nubile

Altri nomi

Data di nascita _____ Lingua ☐ T ☐ F ☐ I

Nazionalità **CH**

Altre nazionalità

Luogo d'origine (CH) _____ Ct. _____

Luogo di nascita _____ Ct. _____

Svizzero/a dal _____

Tutti gli indirizzi degli ultimi 5 anni in caso di controllo di sicurezza di base / 10 anni in caso di controllo di sicurezza ampliato

dal _____ Indirizzo _____ NPA _____ Luogo _____ Stato _____
dal _____ al _____ Indirizzo _____ NPA _____ Luogo _____ Stato _____
dal _____ al _____ Indirizzo _____ NPA _____ Luogo _____ Stato _____

Controllo di sicurezza di base secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. f OCSP in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 OCSP

compreso il controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'art. 113 cpv. 1 lett. d della LM
se l'esito è positivo, dal profilo della sicurezza delle persone sussiste un'ampia scelta di funzioni

Spiegazioni inerenti al formulario

Apponendo la sua firma, la persona sottoposta al controllo dichiara che i dati forniti sono completi e corretti. In caso di controllo di sicurezza di base secondo l'OCSP nonché in caso di controllo di sicurezza secondo l'art. 113 LM, il servizio specializzato CSP DDPS richiede le informazioni necessarie rilevate nei registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza, al perseguimento penale e nel casellario giudiziale. Sono comprese, tra l'altro, anche informazioni relative a procedimenti penali pendenti, chiusi o abbandonati e ai relativi atti procedurali e incarti di procedura istruttoria. Se il periodo di tempo della raccolta dei dati (cinque anni precedenti l'avvio del controllo di sicurezza di base) non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può acquisire i dati mancanti da Stati esteri.

Basi giuridiche

- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)
- Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; SR 510.10)
- Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4)

Firma della persona sottoposta al controllo

Data

Autorità richiedente

Comando Istruzione
Personale dell'esercito
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna

CSP ampliato secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. g OCSP

Se l'esito è positivo, dal profilo della sicurezza delle persone è possibile accedere a tutte le funzioni
Questo controllo di sicurezza relativo alle persone è assolutamente indispensabile per le diverse funzioni di specialista

Spiegazioni inerenti al formulario

Apponendo la sua firma, la persona sottoposta al controllo dichiara che i dati forniti sono completi e corretti. In caso di controllo di sicurezza ampliato secondo l'OCSP, il servizio specializzato CSP DDPS richiede le informazioni necessarie rilevate nei medesimi registri consultati in occasione di un controllo di sicurezza di base (cfr. sopra). Inoltre sono richieste le informazioni rilevate nei registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento e dei controlli degli abitanti nonché presso la competente polizia cantonale. Se il periodo di tempo della raccolta dei dati (dieci anni precedenti l'avvio del controllo di sicurezza ampliato) non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può acquisire i dati mancanti da Stati esteri.

Basi giuridiche

- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)
- Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; SR 510.10)
- Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4)

Firma della persona sottoposta al controllo

Data

Autorità richiedente

Comando Istruzione
Personale dell'esercito
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna



Edizione gennaio 2021

Promemoria concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone soggette all'obbligo di leva

1 Scopo e competenza

¹ Secondo l'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) e la legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10) le persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) in occasione del reclutamento.

² In quanto autorità di controllo, il servizio specializzato per i controlli di sicurezza (servizio specializzato) del DDPS è competente per l'esecuzione del CSP in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

³ Il CSP è eseguito su mandato del Comando Istruzione del DDPS (Cdo Istr, Pers Es) in collaborazione con il comandante di circondario competente del luogo di domicilio.

2 Consenso della persona / Possibilità di scegliere le funzioni

¹ I CSP secondo l'OCSP possono essere eseguiti soltanto previo consenso scritto della persona soggetta all'obbligo di leva. Il superamento di tali CSP costituisce la condizione indispensabile per avere la possibilità di scegliere varie funzioni (sono fatte salve le esigenze dell'esercito e la valutazione medica).

3 Controllo di sicurezza di base secondo l'OCSP compreso il controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LM

¹ Il CSP di base secondo l'articolo 10 OCSP è combinato con il CSP secondo l'articolo 113 LM.

² Se non sussistono riserve rilevanti in materia di sicurezza, si può procedere all'assegnazione di una funzione secondo l'OCSP e alla consegna dell'arma personale (livello CONFIDENZIALE / non pericolosità di disporre di un'arma personale).

³ Se sussiste unicamente un rischio esiguo e sostenibile per la sicurezza, si può procedere all'assegnazione della funzione nonché alla cessione dell'arma personale a determinate condizioni vincolanti.

⁴ Se sussiste un rischio considerevole per la sicurezza, la funzione non è assegnata e l'arma personale non viene consegnata.

4 Controllo di sicurezza ampliato secondo l'OCSP

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva che non hanno superato o che hanno superato in modo vincolato il CSP di base secondo l'OCSP o il CSP secondo la LM, non sono sottoposti a un CSP ampliato secondo l'OCSP.

² Sono sottoposte al CSP ampliato secondo l'articolo 11 OCSP le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:

1. a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
2. alla zona protetta 3 di un impianto militare.

³ Se non sussistono timori rilevanti in materia di sicurezza, si può procedere all'assegnazione di una funzione secondo l'OCSP (livello SEGRETO).

5 Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone

¹ Nel corso di un CSP secondo la LM vengono consultati il casellario giudiziale informatizzato, il Sistema d'informazione Sicurezza interna e il registro nazionale di polizia, e vengono raccolte presso le competenti autorità di perseguimento penale informazioni concernenti procedimenti penali pendenti, chiusi o abbandonati.

² Nel corso dei CSP di base secondo l'articolo 10 OCSP, dai registri degli organi federali e cantionali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale vengono rilevati dati relativi a procedimenti penali pendenti, chiusi o abbandonati. I dati mancanti possono essere acquisiti presso le autorità di sicurezza estere.

³ Nel corso dei CSP ampliati secondo l'articolo 11 OCSP vengono inoltre rilevati dati dai registri degli uffici cantionali d'esecuzione e fallimento nonché dei controlli abitanti e vengono raccolte informazioni presso il posto di polizia del luogo di domicilio o dei luoghi di domicilio anteriori. I dati mancanti possono essere acquisiti presso le autorità di sicurezza estere.

⁴ Per chiarire i fatti e valutare i rischi in materia di sicurezza, il servizio specializzato può sottoporre la persona interessata a un'audizione personale e, se necessario, interrogare terze persone.

⁵ Sulla base dell'articolo 113 capoverso 7 LM, il servizio specializzato è autorizzato a informare in qualsiasi momento gli organi competenti del DDPS sui rischi per la sicurezza per quanto concerne la cessione dell'arma personale.

⁶ Se prevede di non emanare la dichiarazione di sicurezza, il servizio specializzato offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

⁷ Il servizio specializzato emana una delle decisioni seguenti in merito all'esito del CSP:

- a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona interessata non comporti rischi;
- b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
- c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione della persona interessata sono insufficienti.

⁸ La decisione del servizio specializzato è notificata alla persona interessata, al cdt Cen recl ed al Cdo Istr. Il cdt Cen recl / uff recl assegna la funzione tenendo conto della decisione del servizio specializzato oppure ordina un licenziamento anticipato.

6

Le persone soggette all'obbligo di leva possono impugnare per scritto una decisione del servizio specializzato, entro 30 giorni dalla sua notificazione, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

7 Indirizzi di contatto

Segreteria generale del DDPS, Servizio specializzato CSP

Cen recl	1530 Payerne	058 482 22 00	Cen recl	3454 Sumiswald	058 481 36 36
Cen recl	6802 Rivera (Mt. Ceneri)	058 469 81 04	Cen recl	5001 Aarau	058 481 77 47
Cen recl	8630 Rüti	058 481 51 00	Cen recl	8887 Mels	058 483 15 15
Comando Istruzione, Pers Es, 3003 Berna		0800 424 111			